

# Capitali assicurati su polizza vita di tipo risparmio

14 marzo 2016

22

Vorrei porre un quesito relativo alla suddivisione dei capitali assicurati su una polizza vita di tipo risparmio a premio unico, in caso di decesso del contraente e senza indicazione di specifici beneficiari.

Questa è la situazione familiare: 3 sorelle A, B e C. La sorella A, vedova e senza figli, viene a mancare. La sorella B è deceduta alcuni anni or sono, ma ha due figli D ed E. La sorella C è vivente. Come vanno suddivisi i capitali assicurati tra i 3 eredi: sorella e 2 nipoti?

Ipotesi 1: si deve seguire il diritto successorio liquidando alla sorella B il 50% del capitale assicurato ed ai nipoti il restante 50% da dividere in parti uguali (25% a D e 25% ad E)

Ipotesi 2: il capitale va diviso in 3 parti uguali tra tutti gli eredi (33.3% a B, D, E)  
Incredibilmente, nel caso in questione due diverse compagnie hanno liquidato con modalità diverse: X secondo ipotesi 1, Y secondo ipotesi 2. Specifico che su entrambe le polizze i beneficiari erano indicati in modo generico: "eredi legittimi o testamentari" e che il de cuius non aveva redatto alcun testamento.

Secondo Y "Il beneficiario acquista il diritto al pagamento iure proprio, quindi un diritto autonomo ed estraneo al diritto successorio, l'obbligazione di pagamento gravante sull'assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione e sola individuazione dei beneficiari della prestazione essendo il rapporto regolato da una fonte contrattuale, e distintamente per l'appunto il "Beneficiario della prestazione" è individuato nel contratto a seguito del decesso dell'Assicurato, quindi non trova applicazione la disciplina codicistica in materia di successione".

Chi ha ragione?

Per effetto della designazione **il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi** dell'assicurazione (art.1923c.c.).

Quindi:

L'assicurazione sulla vita non assume mai la struttura del negozio *mortis causa* ma presenta i caratteri del negozio tra vivi con effetti *post mortem*. Non si tratta di atto *mortis causa* perché l'acquisto del beneficiario ha titolo nel contratto e non nella successione del contraente e non trasferisce beni dal contraente al beneficiario. Il beneficiario, dunque, acquista il diritto *iure proprio* e non *iure successionis*, e tale diritto dunque è trasmissibile *mortis causa*.

**In conclusione l'atteggiamento corretto è quello di Y.**